

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ATTI UFFICIALI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto l'art. 11 (n. 10), della legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti e le disposizioni aggiunte alla medesima dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il R. Decreto, n. 36, del 31 gennaio 1901, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno, debbono essere muniti di passaporto per l'estero.

Art. 2.

Al R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero, è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

«Il rilascio dei passaporti per l'estero, quando si tratti di espatri a scopo di lavoro, è subordinato al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere la preventiva esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, e dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173 ».

Art. 3.

I passaporti rilasciati a persone che hanno dichiarato di recarsi all'estero, a scopo di lavoro, prima dell'entrata in vigore del R. Decreto 18 febbraio 1915, n. 147, restano annullati e saranno ritirati dalle autorità che li hanno rilasciati, nonchè dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli uffici di emigrazione.

Art. 4.

Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta od indiretta; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del consenso all'espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio o sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 6.

Le attribuzioni che per l'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, spettano al Commissariato dell'emigrazione, sono eserci-

tate dagli organi da esso dipendenti, quando il Commissariato stesso lo creda opportuno.

Gli stessi organi possono dal Commissariato essere investiti, in tutto o in parte, delle attribuzioni che il presente decreto affida ai Prefetti.

Art. 7.

Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente decreto, quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato dell'emigrazione, direttamente o per il tramite della R. Prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le Provincie nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data d'inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario e il giorno di paga, le retribuzioni per le ore notturne, festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo;

f) l'assicurazione che nei mestieri pei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi nè agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro gl'infortuni;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il Console italiano della circoscrizione o i Funzionari del Commissariato della emigrazione offrissero per comporre dissensi fra l'imprenditore e gli operai arruolati;

b) l'impegno di permettere al R. Console o ai Funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono ed i locali nei quali vengono alloggiati.

Art. 8.

Quando l'arruolamento deve esser fatto per conto di un'impresa residente all'estero, questa deve far pervenire al Commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente art. 7, pel tramite del Console nella cui circoscrizione sia da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonchè della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza ed il recapito nel Regno.

Il Regio Console invia la domanda al Commissariato entro cinque giorni dalla presentazione, corredandola di informazioni, con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della Ditta e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

Art. 9.

La licenza per procedere agli arruolamenti di cui agli articoli 7 ed 8 è rilasciata dal Commissariato dell'emigrazione o, per delega, dai Prefetti e dagli uffici dell'emigrazione ed è subordinata a tutte le condizioni ritenute necessarie, oltre quelle indicate nell'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, ed è sottoposta alla tassa di lire 10.

La licenza è valida per un mese dal giorno del rilascio e per le sole Provincie in essa menzionate, è rinnovabile mensilmente dall'autorità che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele ed alle disposizioni che siano emanate dal Commissariato dell'emigrazione. Ogni rinnovazione è pure sottoposta alla tassa di lire 10.

Art. 10.

I contravventori agli articoli 4 e 5, e coloro i quali effettueranno arruolamenti senza avere prima ottenuto la prescritta licenza, saranno puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 11.

Per la esecuzione del presente decreto, è affidato al Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, di provvedere nel modo opportuno ad uno speciale servizio nei valichi di confine, nei porti d'imbarco ed in quegli altri luoghi nei quali se ne riscontrasse il bisogno, col concorso della R. guardia di finanza e compatibilmente al suo servizio d'istituto.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, fino al 31 dicembre 1915; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — ORLANDO — DANEO —
ZUPELLI — VIALE.

Visto; *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 18 maggio 1915, n. 122.
